

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017  
661/2017/R/GAS**

**DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DELL'INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL TIB  
(TESTO INTEGRATO DEL BILANCIAMENTO), PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2017 – 1  
OTTOBRE 2018**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 settembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE n715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 984/2013 della Commissione Europea del 14 ottobre 2013 (di seguito: Regolamento 984/2013);
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione Europea del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 554/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 378/2015/R/gas (di seguito: documento 378/2015/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 469/2016/R/gas (di seguito: documento 469/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 591/2017/R/gas (di seguito: documento 591/2017/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato dall'Autorità con deliberazione 470/2015/R/gas (di seguito: codice di rete);

- la relazione “Valutazione degli Incentivi a SNAM Rete Gas - Relazione sui primi sei mesi di funzionamento del nuovo regime di bilanciamento” del 15 maggio 2017, pubblicata sul sito internet dell’Autorità (di seguito: Relazione Autorità);
- la relazione trasmessa da SNAM Rete Gas “Aggiornamento della relazione sui meccanismi di incentivazione del Responsabile del Bilanciamento ai sensi della deliberazione dell’Autorità 554/2016/R/gas, punto 1e” del 31 luglio 2017, prot. Autorità 26668/2017 (di seguito: Relazione SNAM).

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l’Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell’erogazione dei medesimi servizi;
- con il Regolamento 312/2014, la Commissione ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas l’Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (TIB) che attua il Regolamento 312/2014;
- il TIB, all’articolo 9, ha istituito, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Regolamento 312/2014, un sistema di incentivi finalizzato al perseguimento da parte del responsabile del bilanciamento (RdB) di azioni per il bilanciamento della rete coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto;
- l’articolo 9 del TIB definisce gli indicatori di *performance* del RdB e una “relazione tipo” che lega tali indicatori di *performance* al valore economico dell’incentivo; la relazione è espressa in forma parametrica in modo che con separato provvedimento possano essere periodicamente rivisti i valori numerici dell’incentivazione, fermi restando i principi in base ai quali sono stati determinati; in particolare gli indicatori di *performance* individuati dal TIB sono:
  - *p1*, che misura l’errore percentuale della previsione dei quantitativi giornalieri di gas prelevato ai punti di riconsegna, effettuata nel giorno precedente a quello di flusso;
  - *p2*, che misura il rapporto, espresso in percentuale, fra la differenza dei prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas;
  - *p3*, che misura l’utilizzo per il bilanciamento della rete di risorse nella disponibilità del RdB;
- con la deliberazione 554/2016/R/gas, l’Autorità ha definito i parametri numerici degli incentivi di cui all’articolo 9, del TIB, per il periodo 17 ottobre 2016 – 30 settembre 2017;

- con il documento 591/2017/R/gas, l’Autorità ha posto in consultazione i nuovi valori numerici da applicare alla “relazione tipo” di cui all’articolo 9 del TIB, validi a partire dal 1 ottobre 2018;
- le modifiche essenziali, rispetto all’attuale regime, prospettate nel documento 591/2016/R/gas, sono così riassumibili:
  1. relativamente alla *performance p1*:
    - a. un incremento della penalizzazione nel caso di errori superiori al 10%;
    - b. un incentivo in valore assoluto anziché percentuale in modo da aumentarne l’efficacia relativamente alla previsione nei mesi invernali, collocando il valore base a 120.000 MWh;
  2. relativamente alle *performance p2 e p3*:
    - a. inversione del rapporto tra il valore massimo dell’incentivo I2 (attualmente 10.000 €/giorno) e quello dell’incentivo I3 (attualmente 6.900 €/giorno), portando il valore massimo dell’incentivo I2 a 8.000 €/giorno e quello di I3 a 20.000 €/giorno;
    - b. invarianza degli altri parametri dell’incentivo (valore base e valore target);
    - c. al contempo, riduzione del fattore k dal valore attuale 2,5 a 1,5;
- il documento 591/2016/R/gas prospetta, inoltre:
  3. il mantenimento del livello massimo della penalizzazione complessiva, derivante da tutti e tre gli incentivi, pari a 5 milioni di euro, in continuità con l’anno termico precedente;
  4. lo spostamento della dichiarazione del *linepack* obiettivo (Lpd) un’ora dopo la pubblicazione del bilancio provvisorio (alle 9:00 anziché alla fine del giorno gas precedente, come previsto ai commi 9.2 e 11.2 del TIB) in modo che SNAM possa tener conto nella scelta del *linepack* obiettivo a fine giornata, del consuntivo del giorno precedente;
- dalla consultazione è emerso un generale consenso degli utenti sulle proposte dell’Autorità; SNAM Rete Gas ritiene preferibile il mantenimento degli attuali parametri dell’incentivo fino alla fine dell’attuale periodo regolatorio (2020);
- più in particolare, per quanto riguarda gli utenti:
  - a) relativamente al punto 1b, è stata espressa una larga preferenza per mantenere la misura della *performance p1* in percentuale anziché in valore assoluto, eventualmente differenziandone il valore su base stagionale, in modo che la variabilità dei consumi tra estate e inverno non comporti una variabilità eccessiva dell’errore ammesso in valore assoluto; più in generale, le risposte sono orientate alla definizione di valori più “sfidanti” per SNAM Rete Gas, come per esempio un abbassamento dall’attuale 5% al valore del 4,5% o, in termini assoluti, a un valore inferiore a 100.000 MWh (anziché 120.000 come prospettato nella consultazione); tale aggiustamento si giustificerebbe osservando il *trend* decrescente degli ultimi valori

- consuntivati, per cui il valore ridotto è ritenuto più idoneo a stimolare il miglioramento della prestazione;
- b) alcuni soggetti hanno proposto di introdurre un sistema di incentivi solo positivi sulle previsioni di SNAM Rete Gas di più lungo termine (G+2 e oltre) per aiutare gli utenti nella gestione di prodotti come la capacità a reintegro; un soggetto ha proposto un sistema di penalizzazioni per le previsioni fornite nel corso del giorno gas; SNAM Rete Gas ha manifestato il proprio parere favorevole all'introduzione di tali ulteriori incentivi;
  - c) relativamente all'incentivo I2 alcuni soggetti hanno richiesto di rivedere il meccanismo in modo che l'incentivo si applichi solo ai casi in cui SNAM Rete Gas interviene sul mercato, evitando di riconoscere, come nel sistema attuale, il premio massimo in caso di mancato intervento sul mercato;
  - d) vi è una sostanziale condivisione delle modifiche prospettate ai punti 1a, 2 e 4; un soggetto evidenzia che l'inversione del rapporto tra il valore massimo dell'incentivo I2 e quello di I3 indurrebbe SNAM Rete Gas a maggiori interventi sul mercato, ma la scarsa liquidità potrebbe comportare un aumento dei costi di bilanciamento;
  - e) relativamente al punto 3, alcuni utenti ritengono opportuni un incremento del *floor* complessivo e la sua espressione in relazione alla remunerazione consentita a SNAM Rete Gas in base al vigente regime tariffario: infatti il valore attuale è ritenuto poco significativo rispetto alla remunerazione base del capitale investito netto riconosciuto per le attività di trasporto, dispacciamento e misura; un soggetto ha anche evidenziato l'asimmetria tra l'incentivo massimo (teorico) di circa 40 milioni di euro e il *floor* di -5 milioni di euro e ha proposto di aumentare o eliminare il *floor* e che eventuali perdite accumulate da SNAM Rete Gas, se eccessive, siano trasferite negli anni successivi;
  - f) è stata richiesta maggiore trasparenza circa l'utilizzo da parte di SNAM Rete Gas delle somme derivanti dagli incentivi in quanto dovrebbero essere reinvestite non solo per migliorare le previsioni di prelievo, ma anche per rendere più efficiente la messa a disposizione dei dati agli utenti;
  - g) relativamente alla modalità di misurazione della prestazione p1, SNAM Rete Gas ha richiesto che la previsione sia effettuata considerando le differenze tra valore atteso e valore consuntivato delle immissioni (al netto delle esportazioni) e delle variazioni di *linepack*, come avviene in altri paesi europei;
- SNAM Rete Gas, al contrario degli utenti, ritiene non opportuno modificare i valori dei parametri oggi in vigore, almeno fino al prossimo periodo di regolazione, ad eccezione del valore target di p3, per il quale ritiene necessario l'incremento in quanto l'errore registrato nel raggiungimento del *linepack* di fine giorno è da considerarsi fisiologico e legato a fenomeni al di fuori del suo controllo; una modifica dei parametri infatti depotenzierrebbe il continuo miglioramento delle performance e potrebbe avere effetti negativi sugli operatori

- che hanno cominciato a familiarizzare con le modalità di intervento di SNAM Rete Gas, di cui si andrebbero a modificare le logiche;
- infine, anche se non strettamente attinente al tema degli incentivi:
    - h) relativamente alle informazioni fornite da SNAM Rete Gas agli utenti, è stata richiesta una maggiore frequenza di aggiornamento delle informazioni relative ai singoli portafogli, prevedendo in particolare un aggiornamento alle 22:00 dei consumi registrati alle 20:00 del giorno gas;
    - i) è stata quasi all'unanimità ribadita la necessità di rimuovere la quota di stoccaggio dedicato a SNAM Rete Gas per renderlo disponibile come flessibilità aggiuntiva agli utenti, in quanto la giustificazione originaria espressa nella consultazione 102/2016/R/gas (limitare le discontinuità col regime preesistente) è da considerarsi superata;
    - j) sono state avanzate diverse proposte per aumentare la liquidità del mercato, tra le quali l'introduzione di *un market maker*, l'integrazione dei mercati del GME con *Trayport* e l'integrazione del sistema di garanzie tra gas e elettricità;
  - la disponibilità di capacità di stoccaggio per SNAM Rete Gas, richiamata alla *lettera i)*, è oggetto di valutazione ai sensi dell'Articolo 4 della deliberazione 312/2014/R/gas;
  - sulla *lettera j)*, le misure richieste sono in corso di preparazione e di prossima implementazione da parte del GME.

**RITENUTO CHE:**

- l'attuale schema di incentivazione sia stato nel complesso efficace nel perseguire gli obiettivi di efficienza delle azioni di bilanciamento e pertanto sia opportuno confermare lo schema di incentivazione attuale, salvo rimodularne i parametri in base all'esperienza acquisita; tale rimodulazione peraltro non modifica gli obiettivi che SNAM Rete Gas deve perseguire per trarre il massimo profitto dagli incentivi;
- per quanto riguarda *la lettera a)* (rimodulazione di *p1*), sia opportuno differenziare il valore base invernale da quello estivo, mantenendo la formulazione in valore percentuale; inoltre l'obiettivo di aumentare la qualità della previsione può essere perseguito dando priorità alla riduzione della volatilità della performance rispetto al miglioramento del valore medio, per ciò aumentando (rendendo più negativa) la pendenza della curva *p1-II* per valori di prestazione superiore a 10%;
- per quanto riguarda *la lettera b)* (incentivi per le previsioni del giorno G e dei giorni G+2 e successivi), non sia opportuno al momento introdurre un elemento di complessità ulteriore per cui la misura potrebbe essere attuata in futuro nel caso in cui tale esigenza sia rappresentata in modo più diffuso tra gli utenti e una volta consolidata la qualità delle previsioni oggetto degli incentivi attuali;
- per quanto riguarda *la lettera d)* (nuovi valori per gli incentivi I2 e I3) sia opportuno confermare gli orientamenti prospettati in consultazione che

prevedono un rafforzamento dell'incentivo a Snam Rete Gas a minimizzare l'utilizzo delle risorse nella propria disponibilità ai fini del bilanciamento; tuttavia alla luce delle osservazioni pervenute da alcuni operatori e da Snam Rete Gas, nonché dell'esigenza di dare stabilità ai parametri oggetto di incentivazione, è opportuno prevedere, rispetto ai parametri oggi in vigore degli incentivi I2 e I3, di:

- limitare le modifiche all'incremento dei premi dell'incentivo I3, lasciando quindi invariati, rispetto ai parametri in vigore nell'anno termico 2016/2017, l'incentivo I2 e le penalità dell'incentivo I3;
- ridefinire il valore del parametro k, rafforzando, rispetto all'anno termico 2016/2017, il valore massimo e il valore atteso ottenibile dal complesso dei due incentivi;
- per quanto concerne la *lettera c)*, si ritiene che l'azzeramento dell'incentivo I2 nel caso di mancato intervento sul mercato indurrebbe Snam Rete Gas ad intraprendere azioni di bilanciamento non necessarie e di piccola entità; inoltre l'incremento dell'incentivo a Snam ad utilizzare il mercato, laddove necessario, per bilanciare il sistema è perseguito da quanto illustrato al punto precedente;
- per quanto riguarda la *lettera e)*, (penalizzazione massima), anche tenuto conto delle osservazioni presentate da Snam Rete Gas e in continuità con l'attuale assetto tariffario, sia opportuno mantenere inalterato il rischio massimo confermando l'attuale valore del *floor*;
- sulla *lettera f)*, (reinvestimento dei premi nei sistemi per rendere più accurate le informazioni agli utenti), vincolare i premi ad un utilizzo specifico potrebbe ridurre l'efficacia e la trasparenza degli incentivi;
- le modifiche richiamate alla *lettera g)*, richiedono una modifica del TIB la cui opportunità è da valutare con la partecipazione dei soggetti interessati, nonché una conseguente rimodulazione dei parametri oggetto di incentivazione; sia pertanto opportuno che Snam Rete Gas trasmetta a tal fine una proposta dettagliata per la successiva consultazione circa le modifiche che ritiene opportune e le connesse esigenze, nonché l'andamento storico della relativa performance ai fini della rideterminazione dei parametri della relativa funzione obiettivo;
- sulla *lettera h)*, (maggiori informazioni agli utenti), la proposta è prematura in quanto eventuali integrazioni delle informazioni da rendere disponibili agli utenti sono oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di riforma del *settlement*;
- sia opportuno posticipare la dichiarazione del *linepack* obiettivo (Lpd) un'ora dopo la pubblicazione del bilancio provvisorio (alle 9:00 anziché alla fine del giorno gas precedente)

## DELIBERA

1. di prevedere che:
- a) i parametri di cui all'Articolo 9 del TIB, per ciascun incentivo  $I1$ ,  $I2$ ,  $I3$  sono definiti, per il periodo 1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018, nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  - b) l'ammontare complessivo  $Ic$  degli incentivi è calcolato per il periodo di cui al comma 1, come:

$$Ic = \sum_1^{365} [I1_g + k_1 \cdot (I2_g + I3_g)]$$
$$k_1 = \begin{cases} 1 & \text{se } (I2_g + I3_g) < 0 \\ 2 & \text{se } (I2_g + I3_g) \geq 0 \end{cases}$$

- c) la *performance pl* di cui al comma 9.2, lettera a), del TIB è calcolata con riferimento alla previsione pubblicata alle ore 15:00 ciascun giorno per il giorno successivo g;
  - d) ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo  $Ic$  di cui alla lettera b), i valori giornalieri di  $I1$ , se positivi, sono posti pari a zero qualora la previsione di cui al punto c) sia pubblicata in ritardo rispetto alla scadenza delle 15:00;
  - e) il responsabile del bilanciamento entro il 31 luglio 2018 trasmette all'Autorità una relazione in cui sono illustrate le *performance* ottenute rispetto agli indicatori oggetto di incentivo, fornendo una valutazione comparata con le pratiche internazionali più avanzate; la relazione illustra altresì le azioni intraprese, di tipo organizzativo e in materia di investimenti effettuati per migliorare le *performance*;
  - f) entro l'1 novembre del 2018 il responsabile del bilanciamento determina e comunica all'Autorità e alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito: la Cassa) il valore dell'ammontare complessivo  $Ic$  di cui alla lettera b);
  - g) entro il 15 novembre 2018 la Cassa versa a Snam Rete Gas, a valere sul conto oneri bilanciamento, l'ammontare complessivo  $Ic$  se positivo ovvero Snam Rete Gas corrisponde alla Cassa a favore del medesimo fondo l'importo pari al minore fra l'ammontare complessivo  $Ic$  e 5 (cinque) milioni di euro;
2. di prevedere le seguenti modifiche al TIB:
- a) al comma 9.2, lettera c) del TIB le parole “il giorno precedente” sono eliminate;
  - b) al comma 11.2 del TIB le parole “il livello di linepack atteso al termine del giorno gas successivo” sono sostituite da “e comunque non oltre le ore 9:00 del giorno gas il livello di linepack atteso al termine del giorno gas stesso”;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas e alla Cassa;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 settembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*